

**RESPONSABILITA' DELLA P.A.: Risarcimento dei danni - Da perdita di chances - Domanda - Nel caso di pregiudizio economico subito dall'istante a seguito del mancato conferimento da parte della P.A. di un incarico professionale - Ove l'illegittimità del mancato incarico sia stata acclarata in s.g. - Può essere accolta - Ragioni - Fattispecie.**

**Tar Sicilia - Catania, Sez. I, 3 novembre 2022, n. 3092**

*“[...] Con riferimento al risarcimento da perdita di chance, la giurisprudenza è costante nell'affermare che “la perdita di chance è un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale, la quale implica la sussistenza ex ante di concrete e non ipotetiche possibilità di conseguire vantaggi economici apprezzabili, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito; ne deriva la necessità della prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza” [...].*

*Elementi nel caso di specie riscontrabili.*

*Ed invero, l'Amministrazione resistente aveva provveduto, ai sensi della l. r. n. 6/2009 a formare un elenco di professionisti interessati al conferimento dell'incarico di coordinato per la sicurezza nei cantieri regionali. Gli incarichi da conferire erano quattro, mentre i professionisti che avevano ottenuto l'iscrizione nel suddetto elenco erano due, tra cui l'odierno ricorrente.*

*Da ciò appare evidente che qualora il Comune avesse deciso di attingere da questo elenco al fine di conferire gli incarichi, le probabilità circa il conferimento di almeno due incarichi sarebbero state serie, concrete ed apprezzabili [...]”.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montemaggiore Belsito e i relativi allegati;

Visti i documenti e le memorie depositati dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Calogero Commandatore nell'udienza di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 ottobre 2022 tenutasi da remoto ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.,

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la parte ricorrente ha esposto:

- di avere impugnato i provvedimenti emessi dall’Amministrazione resistente, in relazione ad un avviso pubblico – per cui aveva presentato domanda – per la selezione e il conferimento di n. 4 incarichi di Direttore di cantiere e n. 4 incarichi di coordinatore per la sicurezza, nei cantieri regionali di lavoro istituiti ai sensi della legge regionale n. 17/1968 e s.m.i.;
- di avere proposto il ricorso poiché l’amministrazione locale, dopo avere predisposto l’elenco dei professionisti, sulla base delle domande presentate, decideva di affidare tutti gli incarichi di coordinatore per la sicurezza ad un medesimo soggetto, l’Ing.-OMISSIS-, il quale non aveva fatto pervenire alcuna istanza di partecipazione alla selezione;
- di avere adito questo T.A.R. per ottenere l’annullamento dei provvedimenti e il risarcimento del danno da mancato compenso e del danno curriculare;
- che con sentenza n. -OMISSIS-/2013 di questo TAR – confermata dal C.G.A.R.S. con sentenza n. -OMISSIS-/2017 – in accoglimento del ricorso, annullava i provvedimenti impugnati e dichiarava l’inefficacia dei disciplinari d’incarico stipulati tra l’Amministrazione ed il controinteressato;

Il ricorrente, dolendosi del danno cagionato dai provvedimenti annullati, richiede la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno così quantificato:

- danno da perdita di *chances* legate agli incarichi da affidare con la procedura in esame, nella misura di 4.000,00 EUR, oltre IVA e cassa professionale, ovvero in quella maggiore o minore somma che codesto Ecc.mo TAR riterrà equa;
- danno da responsabilità precontrattuale, nella misura di euro 560,81 per il tempo inutilmente impegnato nelle trattative, ovvero in quella maggiore o minore somma che codesto Ecc.mo TAR riterrà equa;
- danno non patrimoniale, nella misura del 50% delle superiori voci di danno, ovvero in quella maggiore o minore somma da quantificarsi equitativamente;
- spese e compensi del presente giudizio.

Per il Comune di Montemaggiore Belsito, si costituiva in giudizio l’Avv. Cristiano Pagano, con memoria di costituzione depositata in data 02.04.2014.

In vista dell’udienza di merito, la parte ricorrente depositava memoria in data 26.09.2022, con la quale insisteva sulla richiesta risarcitoria.

Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

#### DIRITTO

Il ricorso è fondato per i motivi che seguono.

Sussistono i presupposti di cui all’art. 2043 c.c. (Cons. Stato Ad. Plen. n. 7/2021) stante la dichiarata illegittimità dei provvedimenti che hanno prodotto il danno in capo alla parte ricorrente.

Ed invero, il Comune di Montemaggiore Belsito, con le determinazioni sindacali annullate da questo Tribunale, sebbene avesse predisposto una procedura di scelta dei soggetti ai quali affidare gli incarichi di coordinatore per la sicurezza attraverso la formazione di elenchi di professionisti di fiducia da quale attingere, procedeva al conferimento di n. 4 incarichi a un soggetto esterno a tale elenco, -OMISSIS-, il quale non aveva preventivamente manifestato alcun interesse all'affidamento dell'incarico.

Come già affermato da codesto Tribunale, *“Il modus agendi del Sindaco di Montemaggiore Belsito [...] è stato fondatamente censurato dal ricorrente poiché esso, in violazione dei surrichiamati principi, non si è attenuto alle risultanze dell'avviso pubblico le quali avrebbero dovuto costituire la base motivazionale per la scelta del professionista da incaricare. Il Sindaco ha individuato nell'odierno controinteressato e con motivazione del tutto formale ma non sostanziale, un professionista, estraneo al novero di quelli che avevano proposto la candidatura e lo ha fatto concentrando in capo a tale ultimo soggetto la totalità delle prestazioni da affidare”*.

E ancora *“La mancata considerazione dei curricula degli aspiranti che avevano presentato istanza, congiuntamente all'individuazione – priva di sostanziale motivazione – del professionista incaricato al di fuori dell'elenco dei soggetti che avevano prodotto i curricula, rende illegittimi provvedimenti impugnati i quali mostrano la violazione dei principi comunitari surrichiamati”* (cfr. T.A.R., Palermo, Sez. Terza, n. -OMISSIS-/2013).

Avverso la suddetta sentenza, il Comune aveva proposto appello, che tuttavia è stato integralmente rigettato con sentenza del C.G.A. n. -OMISSIS- del 2017, da dove si evince chiaramente che *“l'Amministrazione comunale ha violato i principi di matrice comunitaria posti a tutela della libera concorrenza fra gli operatori economici per non essersi attenuta alle risultanze dell'avviso pubblico che la stessa Amministrazione aveva posto come base delle sue successive determinazioni, autolimitandosi – con la pubblicazione dell'avviso – “al rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza” espressamente richiamati nella deliberazione della giunta comunale n. 7 del 2011 con la quale è stata indetta la selezione del personale di direzione e dei coordinatori per la sicurezza per tutti i cantieri finanziati. Il corretto svolgersi dell'azione amministrativa avrebbe dovuto comportare una considerazione dei curricula presentati dagli aspiranti e una conseguente motivazione sostanziale dell'atto di conferimento dell'incarico a un professionista diverso da quelli che avevano risposto all'avviso del Comune. Il mancato rispetto dei principi che la stessa amministrazione aveva indicato nell'avviso pubblico per la selezione dei professionisti cui affidare gli incarichi qui in discussione, comporta l'illegittimità*

*degli atti impugnati così come accertata dal giudice di primo grado la cui sentenza merita quindi di essere confermata” (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. -OMISSIS-/2017)*

Tanto è sufficiente circa l’illegittimità dei provvedimenti che hanno cagionato il danno all’odierno ricorrente nonché per affermare la sussistenza della colpa dell’amministrazione stante la palese violazione dei principi di trasparenza e buon andamento predicabili in capo alla condotta sopradescritta.

La sussistenza del danno e del nesso di causalità emergono dalla sentenza n. -OMISSIS-/2013, confermata dal C.G.A.R.S. con sentenza n. -OMISSIS- del 2017.

Questo Tribunale, così, annullava i provvedimenti impugnati e dichiarava l’inefficacia dei disciplinari stipulati tra l’Amministrazione ed il controinteressato, condannava il Comune di Montemaggiore Belsito alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali e degli onorari di causa.

Con la medesima sentenza, tuttavia, veniva rigettata la richiesta risarcitoria formulata dal ricorrente, limitatamente alle voci di danno indicate nel ricorso in quella sede proposto, affermando che *“va preliminarmente dato atto dell’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno (per equivalente) da mancata erogazione del compenso poiché la tipologia di procedura posta in essere non consente di avere la certezza assoluta che il servizio, in ipotesi di valutazione dei curricula presentati dai soggetti che hanno risposto all’avviso pubblico, sarebbe stato comunque affidato al ricorrente, considerato che la scelta avrebbe dovuto essere il frutto di un’attenta valutazione dell’Amministrazione dagli esiti incerti. 5 Per tale parte, dunque, la domanda risarcitoria va rigettata. Essa va, parimenti, ritenuta infondata, con riferimento al danno curriculare, considerato che non è possibile effettuare un giudizio prognostico, come detto, circa l’effettivo affidamento del servizio al ricorrente. L’unica voce di danno astrattamente risarcibile sarebbe stata rinvenibile, nel caso di specie, nel danno da perdita di chance, ossia nella possibilità che il ricorrente avrebbe avuto di divenire affidatario di uno o più incarichi oggetto dell’avviso pubblico. Ciò precisato, va rilevato che tale pregiudizio non può concretamente qui costituire oggetto di pronuncia giurisdizionale poiché la domanda del ricorrente è in tal senso carente. Essa, così come è stata formulata, è, infatti, volta non già ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance con riferimento alla procedura seguita dal Comune, ma, a ben vedere, tende a contestare la possibilità, preclusa al ricorrente, di rimanere affidatario di ulteriori futuri servizi (per via del mancato inserimento dell’incarico di che trattasi nel proprio curriculum)”. “Al lume delle suesposte considerazioni la domanda di risarcimento del danno va complessivamente rigettata. Rimane ferma*

*la possibilità della riproposizione della stessa nei termini di legge per le voci non contemplate dall'odierno ricorso". (T.A.R., Palermo, Sez. Terza, n. -OMISSIS-/2013).*

Così, il Savona, proponeva ricorso per la condanna del Comune al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di *chances*, a causa del mancato conferimento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza nei cantieri regionali.

Con riferimento al risarcimento da perdita di chance, la giurisprudenza è costante nell'affermare che *"la perdita di chance è un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale, la quale implica la sussistenza ex ante di concrete e non ipotetiche possibilità di conseguire vantaggi economici apprezzabili, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito; ne deriva la necessità della prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza"* (cfr. T.A.R. Palermo, Sez. III, n. 1835/2022).

Elementi nel caso di specie riscontrabili.

Ed invero, l'Amministrazione resistente aveva provveduto, ai sensi della l. r. n. 6/2009 a formare un elenco di professionisti interessati al conferimento dell'incarico di coordinato per la sicurezza nei cantieri regionali. Gli incarichi da conferire erano quattro, mentre i professionisti che avevano ottenuto l'iscrizione nel suddetto elenco erano due, tra cui l'odierno ricorrente.

Da ciò appare evidente che qualora il Comune avesse deciso di attingere da questo elenco al fine di conferire gli incarichi, le probabilità circa il conferimento di almeno due incarichi sarebbero state serie, concrete ed apprezzabili.

In tal senso, considerato che l'importo liquidato dal Comune per ciascun incarico ammonta ad euro 2.000,00, per un totale di euro 8.000,00, deve essere accolta la richiesta del ricorrente con riferimento alla prima richiesta risarcitoria circa il danno da perdita di chances, da determinarsi, secondo un criterio equitativo, complessivamente in 3.000,00 EUR, tenuto conto dell'*aliunde perceptum*.

Tutte le altre domande risarcitorie sono infondate poiché afferenti a danni – non qualificabili come perdita di *chances* – su cui la sentenza di questo T.A.R. n. -OMISSIS-/2013 si è già espressamente pronunciata così come rilevato dalla stessa parte ricorrente in seno al ricorso introduttivo.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e condanna il Comune resistente al pagamento della somma di 3.000,00 (tremila/00) EUR in favore del ricorrente.

Condanna il Comune al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in 2.000,00 (duemila/00) EUR, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2022, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente FF

Francesco Mulieri, Consigliere

Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO